



# LE PRINCIPALI MISURE ADOTTATE A SOSTEGNO DI FAMIGLIE, IMPRESE E LAVORATORI

# Decreto Cura Italia - Indice



MISURE FINANZIARIE A SOSTEGNO DELLA  
LIQUIDITÀ

MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA  
LIQUIDITÀ

MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO

ALTRE MISURE



# Decreto Cura Italia

---

Con il Decreto-legge n. 18 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 17 marzo 2020 ed in vigore da tale data, c.d. “Decreto Cura Italia”, il Governo ha emanato alcune misure a sostegno dell’economia (e del Servizio sanitario), nell’intento di contenere le ricadute negative che l’emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, impegnando risorse pubbliche per circa 25 miliardi di euro e mobilitando finanziamenti per circa 350 miliardi.

Qui di seguito proviamo a riepilogare brevemente le principali misure adottate a sostegno delle famiglie, delle imprese e dei lavoratori: le misure sono già integrate con le ulteriori previsioni del Decreto-legge n. 23 dell'8 aprile 2020, c.d. Decreto Liquidità.

# Misure finanziarie e bancarie a sostegno della liquidità (1 di 2)



Tra le principali misure finanziarie e bancarie a sostegno della liquidità, segnaliamo:

- La **moratoria finanziaria straordinaria sui mutui e finanziamenti per le PMI** (art. 56), che prevede, ad istanza dell'interessato, la sospensione **fino al 30 settembre 2020** di linee di credito, mutui e finanziamenti (purché non classificati come deteriorati prima del 17 marzo 2020); tale misura si applica a tutte le imprese aventi sede in Italia che occupano meno di 250 persone ed il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro;
- il **potenziamento del Fondo di garanzia PMI** (art. 49), ad integrazione di quanto già previsto dal D.L. del 2 marzo 2020 n. 9 (art. 25), con l'ampliamento, per un periodo di **9 mesi**, in favore delle PMI (come definite al punto precedente), delle possibilità di accesso alle garanzie del Fondo (per esempio, sono ammesse alla garanzia anche imprese che registrano tensioni con il sistema finanziario, purché non già classificate come in sofferenza o in stato di insolvenza, ed è consentita la garanzia su operazioni di rinegoziazione del debito); è, inoltre, innalzato a 5 milioni di euro l'importo massimo garantito ed è previsto l'avvio di una linea per la liquidità immediata (fino a 3.000 euro) con accesso gratuito e senza valutazione (che si affianca alle garanzie già attive senza valutazione sul micro-credito e sui finanziamenti di importo fino a 20.000 euro); l'importo massimo delle operazioni di microcredito è elevato a 40.000 euro; le disposizioni del Fondo sono estese al settore dell'agricoltura e della pesca e sono previsti incentivi per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari; Il **D.L. dell'8 aprile 2020 n. 23** ha previsto (art. 13) che, fino al 31 dicembre 2020, **possano accedere alle garanzie del Fondo di garanzia PMI le imprese con un numero di dipendenti inferiore a 499**, che la garanzia sia concessa a titolo gratuito e con procedure deliberative più snelle e che, in taluni casi (quali per esempio il settore turistico-alberghiero) possa essere cumulata con altre garanzie; ha inoltre aumentato a 5 milioni di euro il massimale garantito per ciascuna impresa e, se la Commissione Europea darà autorizzazione in tal senso in quanto si tratta di aiuti di stato, è previsto l'aumento delle percentuali di ciascun finanziamento nonché la possibilità di accesso al **Fondo di garanzia PMI anche per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19** (i finanziamenti garantiti a favore di costoro non devono avere durata superiore ai 6 anni e devono prevedere che la rate di rimborso comincino a decorrere dopo 2 anni).
- il **supporto alla liquidità delle imprese non ammesse al Fondo di garanzia PMI** (art. 57), con incentivi all'erogazione di finanziamenti da parte degli istituti di credito, tra cui la possibilità per Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. di supportare le banche, tramite specifici strumenti quali plafond di provvista e/o garanzie di portafoglio (c.d. loan by loan), anche di prima perdita (c.d. first loss) nonché la possibilità per lo Stato di concedere "controgaranzie" fino ad un massimo dell'80% delle esposizioni assunte da CDP S.p.A. e a condizioni di mercato; i requisiti e la procedura per la concessione delle predette garanzie saranno individuati con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, assicurando comunque complementarietà con il Fondo di garanzia PMI;

# Misure finanziarie e bancarie a sostegno della liquidità (2 di 2)



Tra le principali misure finanziarie e bancarie a sostegno della liquidità, segnaliamo:

- **l'estensione del Fondo di solidarietà mutui "prima casa"** (art. 54), per un periodo di **9 mesi**, anche a **lavoratori autonomi e liberi professionisti** che abbiano subito un calo apprezzabile del fatturato a causa dell'emergenza COVID-19 (occorre autocertificare di aver perso, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra tale data e la data della domanda, oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all'ultimo trimestre 2019), senza necessità di presentazione dell'ISEE; ricordiamo che il Fondo di solidarietà è disciplinato all'art. 2, commi da 475 a 480, della L. n. 244/2007 e s.m.i. nonché dal regolamento attuativo D.M. n. 132/2010 e s.m.i. e che, con il D.L. del 2 marzo 2020 n. 9 (art. 26), il Governo ne aveva già esteso i benefici ai lavoratori che abbiano subito la sospensione dal lavoro o una riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni; Il D.L. dell'8 aprile 2020 n. 23 ha previsto che l'accesso al Fondo, fino alla data dell'8 gennaio 2021, è ammesso anche per i mutui in ammortamento da meno di un anno (art. 12). Il **D.L. dell'8 aprile 2020 n. 23** ha previsto che l'accesso al Fondo, fino alla data dell'8 gennaio 2021, è ammesso anche per i mutui in ammortamento da meno di un anno (art. 12).
- **l'istituzione di un Fondo a sostegno del settore agricolo e della pesca** (art. 78), al fine di assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, per la copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti, per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle medesime imprese, nonché per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca.

# Misure fiscali a sostegno della liquidità (1 di 2)



Il Decreto Cura Italia prevede, inoltre, un intervento ad ampio raggio di congelamento dei versamenti di imposte e contributi, tanto in favore delle imprese quanto delle famiglie.

## Proroghe per tutti i contribuenti, persone fisiche e non

- La **miniproroga di tutti i versamenti fiscali nei confronti delle pubbliche amministrazioni**, compresi i contributi previdenziali ed assistenziali ed i premi per l'assicurazione obbligatoria, scaduti il 16 marzo 2020, **sino al 20 marzo** (art. 60); termine prorogato al **16 aprile 2020** dal **D.L. dell'8 aprile 2020 n. 23**;
- **sospensione di tutti gli adempimenti tributari**, diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, **con scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020**; gli adempimenti sospesi potranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni; fanno eccezione solo gli adempimenti legati alla comunicazione dei dati degli oneri detraibili e deducibili della dichiarazione dei redditi precompilata (art. 62 co. 1 e 6);
- **sospensione dei versamenti con scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle emesse dagli agenti della riscossione**, accertamenti esecutivi dell'agenzia delle Entrate, avvisi di addebito dell'Inps, atti di accertamento emessi dall'agenzia delle Dogane e atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali; i versamenti sospesi si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 (art. 68);

## Proroghe per i contribuenti esercenti impresa, arte o professione

- **estensione della sospensione**, già prevista dall'art. 8 del D.L. n. 9/2020 per il settore del turismo, **in favore di altri soggetti e settori** maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria (tra cui enti museali, organizzazioni sportive, ristoranti, servizi per l'infanzia, enti del terzo settore, ecc.) a prescindere dal volume d'affari, dei versamenti delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituti d'imposta, **dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria** sino al **30 aprile 2020** (per le organizzazioni sportive il termine è ulteriormente prorogato al 31 maggio 2020); i versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (30 giugno per le organizzazioni sportive) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 (giugno per le organizzazioni sportive) (art. 61 co. 2, 4 e 5);
- **sospensione dei versamenti relativi all'IVA** in scadenza nel mese di marzo 2020 per soggetti e settori maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria, con versamenti da effettuarsi nei tempi e modi di cui ai commi 4 e 5 (art. 61 co. 3);
- **sospensione dei versamenti da autoliquidazione** (Iva, contributi previdenziali ed assistenziali, ritenute alla fonte, trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, premi per l'assicurazione obbligatoria) **in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, per imprese, autonomi e professionisti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro**; i versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (30 giugno per le organizzazioni sportive) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 (art. 62 co. 2 e 5); L'Agenzia delle Entrate verificherà ex post, tramite procedure informatiche, la correttezza della sospensione operata dalla imprese.

# Misure fiscali a sostegno della liquidità (2 di 2)



Il Decreto Cura Italia prevede, inoltre, un intervento ad ampio raggio di congelamento dei versamenti di imposte e contributi, tanto in favore delle imprese quanto delle famiglie.

## Proroghe per i contribuenti esercenti impresa, arte o professione

- Il **D.L. dell'8 aprile 2020 n. 23** (art. 18) ha previsto la **sospensione dei versamenti da autoliquidazione** (Iva, contributi previdenziali ed assistenziali, ritenute alla fonte, trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, premi per l'assicurazione obbligatoria) **per i mesi di aprile e maggio 2020 per imprese, autonomi e professionisti con ricavi inferiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente (oppure che abbiano avviato la propria attività successivamente al 31 marzo 2019) e con una diminuzione di fatturato almeno del 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai mesi di marzo e aprile 2019**. L'Agenzia delle Entrate verificherà ex post, tramite procedure informatiche, la correttezza della sospensione operata dalle imprese. I versamenti dovranno poi essere effettuati in un'unica soluzione al 30 giugno 2020 oppure in 5 rate a decorrere dal mese di giugno. Non è previsto il rimborso di quanto eventualmente già versato. La medesima norma si applica ai versamenti di contributi previdenziali ed assistenziali, ritenute alla fonte, trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, premi per l'assicurazione obbligatoria degli **enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti** che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa;

## Ulteriori misure fiscali

- **rinvio del pagamento dei contributi Inps per il lavoro domestico (Colf)**: per i datori di lavoro domestico, sono sospesi i termini per i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020; i pagamenti sospesi dovranno essere effettuati **entro il 10 giugno 2020** (art. 37);
- **credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti**: è riconosciuto, a favore degli esercenti attività d'impresa, arte o professione, un credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute e documentate per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro; le disposizioni attuative sono affidate ad un successivo decreto (art. 64);
- **credito d'imposta per botteghe e negozi**, riconosciuto a favore degli esercenti attività d'impresa, pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione di immobili rientranti nella categoria catastale C/1, relativo al mese di marzo 2020; il credito è utilizzabile in compensazione su F24 (art. 65);
- **credito d'imposta** riconosciuto alle imprese che effettuino operazioni di **cessione a titolo oneroso dei crediti deteriorati** (sia di natura commerciale sia di finanziamento) (art. 55);
- **Credito d'imposta per l'acquisto di attrezzature**, ivi compresi i dispositivi di protezione individuale, volte ad evitare il contagio da COVID-19 (art. 30 **D.L. dell'8 aprile 2020 n. 23**);
- **incentivi fiscali per erogazioni liberali** volte a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza Coronavirus: sono detraibili dal reddito delle persone fisiche al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro (da inserire in Unico/2021) (art. 66);
- **menzione per chi non si avvale delle sospensioni per i versamenti**: saranno previste, con successivi provvedimenti, forme di menzione per i contribuenti che sceglieranno di non avvalersi di una o più sospensioni dei termini di pagamento previsti (art. 71).

# Misure a sostegno del lavoro (1 di 2)



Importanti misure sono, inoltre, previste a sostegno del lavoro, sia al fine di ampliare il regime di applicazione degli ammortizzatori sociali sia allo scopo di sostenere le famiglie nella gestione dei figli a seguito della chiusura delle scuole o di familiari che necessitino di particolare assistenza.

## Trattamenti di tutela, integrazione e solidarietà in caso di sospensione del lavoro

- **sospensione delle procedure di licenziamento:** a decorrere dal 17 marzo e per 60 giorni (sino al 15 maggio 2020) è preclusa la possibilità di avviare procedure di licenziamento collettivo; sono, inoltre, sospese, nel medesimo periodo, le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020; è, infine, vietato al datore di lavoro il recesso dal contratto per giustificato motivo oggettivo sino alla scadenza del suddetto termine, indipendentemente dal numero dei dipendenti (art. 46);
- **estensione della cassa integrazione in deroga (CIGD)** per tutti i lavoratori di imprese, anche quelle fino a 5 dipendenti, incluso il settore agricolo, quello della pesca ed il **terzo settore**, non coperte dagli attuali ammortizzatori sociali: il trattamento di integrazione salariale è riconosciuto per un periodo massimo di nove settimane, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai lavoratori già in forza alla data del 17 marzo 2020 (art. 22 e art. 41 **D.L. 8 aprile 2020 n. 23**);
- **estensione della cassa integrazione ordinaria (CIGO)**, applicabile ai datori di lavoro privato da 5 a 50 dipendenti, con l'introduzione di una causale unica speciale, «emergenza Covid-19», per semplificare le procedure d'accesso, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 di durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020 limitatamente ai dipendenti già in forza alla data del 17 marzo 2020 (art. 19 e art. 41 **D.L. 8 aprile 2020 n. 23**);
- **passaggio da cassa integrazione straordinaria (CIGS) a ordinaria (CIGO)** per COVID-19 per i datori che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di cassa integrazione straordinario, previa sospensione e sostituzione del trattamento di integrazione straordinario già in corso (art. 20);
- **assegno ordinario di solidarietà**, in favore dei datori di lavoro che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un assegno di solidarietà e sono iscritti dal Fondo di integrazione salariale (Fis), per un periodo massimo di 9 settimane in sostituzione del trattamento in corso (art. 21);

## Altre indennità, premi e bonus

- **indennità per le partite Iva iscritte alla Gestione separata, AGO e COCOCO**, pari a 600 euro per il solo mese di marzo, spetta ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione Separata Inps, nonché ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago (artigiani, commercianti, lavoratori dell'agricoltura), che non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, senza vincoli di reddito; l'indennità sarà erogata dall'Inps, su richiesta dell'interessato, e non concorrerà al reddito imponibile (le disposizioni attuative sono affidate ad un successivo decreto) (artt. 27 e 28);
- **bonus per i lavoratori stagionali del settore turistico e termale**, pari a 600 euro per il solo mese di marzo, spetta nel caso in cui l'ultimo rapporto di lavoro sia terminato involontariamente (per licenziamento, recesso o decorrenza del termine) tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, a patto che non ricevano una pensione e che, al momento, non stiano lavorando come dipendenti; il medesimo bonus è fruibile anche dai lavoratori a tempo determinato del settore agricolo se nel corso del 2019 hanno lavorato in agricoltura per almeno 50 giorni; non è cumulabile con altre indennità (artt. 29 e 30);
- **diritto al lavoro agile** fino alla data del **30 aprile 2020**, per i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità, secondo le disposizioni di cui alla L. 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione (art. 39);



# Misure a sostegno del lavoro (2 di 2)



Importanti misure sono, inoltre, previste a sostegno del lavoro, sia al fine di ampliare il regime di applicazione degli ammortizzatori sociali sia allo scopo di sostenere le famiglie nella gestione dei figli a seguito della chiusura delle scuole o di familiari che necessitino di particolare assistenza.

## Misure a sostegno di lavoratori con figli fino a 16 anni

- **congedo speciale con indennità pari al 50% della retribuzione** per i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, i lavoratori iscritti alla Gestione Separata Inps e i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni Inps, con figli fino a 12 anni (limite di età non applicabile in caso di gravi disabilità) rimasti a casa per la sospensione delle lezioni, a decorrere dal 5 marzo e per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 15 giorni; il congedo è anche retroattivo (può essere chiesto dal 5 marzo e sostituire l'eventuale congedo parentale già fruito senza retribuzione); spetta in via alternativa solo ad uno dei due genitori; è cumulabile con l'estensione dei permessi retribuiti di cui all'art. 24, ma non con il bonus baby-sitting; è sottoposto alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore (artt. 23 e 25);
- **diritto di astensione dal lavoro senza indennità** per i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, per tutto il periodo di sospensione delle scuole; a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore; con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro; beneficio cumulabile con altri congedi specifici (artt. 23 co. 6 e 25);
- **bonus baby-sitting**, pari a 600 euro, fruibile, in alternativa al congedo speciale e per i medesimi soggetti beneficiari, per l'acquisto di servizi di baby-sitting; il buono è aumentato fino a 1.000 euro per i lavoratori dipendenti del settore sanitario (artt. 23 co. 8 e 25);
- **incremento dei permessi retribuiti ai sensi della L. 104/1992**: chi assiste persone disabili potrà chiedere fino a 12 giorni in più di permesso sia nel mese marzo che di aprile (salve eventuali limitazioni del beneficio per il personale sanitario in caso di necessità del SSN (art. 24);

## Altre indennità, premi e bonus

- **bonus per i lavoratori dello spettacolo**, pari a 600 euro per il solo mese di marzo, spetta ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo e reddito non superiore a 50.000 euro, a patto che, al momento, non stiano lavorando come dipendenti né siano titolari di pensione; non è cumulabile con altre indennità e non si applica ai percettori di reddito di cittadinanza ai sensi decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 (art. 38);
- **premio per i lavoratori dipendenti pubblici e privati esclusi dal lavoro agile**, pari a non più di euro 100 per il mese di marzo 2020, da parametrarsi in base ai giorni lavorati nella propria sede nel mese in questione; non si applica ai lavoratori con reddito lordo superiore a 40.000 euro (art. 63);
- **istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19**, al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro volto a garantire il riconoscimento di una indennità sulla base di uno o più decreti attuativi da adottare entro 30 giorni da parte del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (art. 44) L'art. 34 del **D.L. dell'8 aprile 2020 n. 23** ha precisato che l'indennità riconosciuta ai professionisti iscritti alle casse previdenziali professionali è riservata ai soggetti non titolari di trattamento pensionistico e iscritti in via esclusiva.

# Altre misure



Il Titolo V del Decreto, intitolato “Ulteriori disposizioni”, contiene, infine, una miscellanea di misure, proroghe, previsioni operanti in vari settori, tra cui evidenziamo:

- **proroga della validità delle polizze RC auto di ulteriori 15 giorni**, fino al 31 luglio: saranno pertanto valide per 30 giorni dopo la scadenza (art. 125);
- **proroga della validità dei documenti di riconoscimento e di identità** sino al 31 agosto 2020 (non ai fini dell'espatrio) (art. 104);
- **erogazione di contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari**: è stanziato un contributo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale (art. 43);
- **requisizioni di alberghi e macchinari**: possibilità per i Prefetti di requisire in uso strutture alberghiere, ovvero altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in quarantena che non possano trascorrere tale periodo presso il proprio domicilio; le prestazioni saranno remunerate dalle Regioni con una somma di denaro a titolo di indennità (art. 6);
- **norme in materia di svolgimento delle assemblee di società**: in deroga alle disposizioni del codice civile, il termine per la convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è prorogato a 180 giorni (anziché 120) dalla chiusura dell'esercizio sociale; è, inoltre, consentito, anche in deroga alle singole disposizioni statutarie, lo svolgimento delle assemblee con modalità telematiche e l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza (art. 106);
- **proroga del referendum costituzionale**: è prorogato il termine entro il quale è indetto il referendum confermativo della legge costituzionale per la modifica degli artt. 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari, fissando in 240 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo ha ammesso il termine per lo svolgimento del voto (art. 81);
- **proroga dei termini di presentazione e adeguamento bilanci e statuti del terzo settore**: per le organizzazioni disciplinate dal Codice del Terzo settore (organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale), i termini per l'approvazione dei bilanci e per l'adeguamento degli statuti al Codice del Terzo Settore sono prorogati al 31 ottobre 2020, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto (art. 35);
- **rimborsi di viaggi, eventi e contratti di soggiorno tramite voucher**: le disposizioni di cui all'art. 28 del D.L. n. 9/2020, che prevedono il diritto al rimborso dei titoli di viaggio e dei pacchetti turistici mediante restituzione del prezzo versato o, a discrezione dell'Organizzatore, di un voucher del valore del prezzo versato della durata di un anno, sono estese, con decorrenza dall'8 marzo 2020, anche ai contratti di soggiorno (solo alloggio), ai contratti di acquisto della biglietteria per l'accesso a spettacoli, musei e altri luoghi della cultura, per i quali si sia verificata l'impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito delle misure adottate per il contenimento dell'emergenza epidemiologica; è, inoltre, riconosciuto al viaggiatore il diritto di recedere senza penali per impossibilità sopravvenuta, con diritto, in via alternativa, a scelta dell'Organizzatore, ad un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, al rimborso integrale dei pagamenti effettuati, detratte le adeguate spese sostenute dall'Organizzatore, o all'emissione di un voucher con scadenza minima di un anno; ogni trattamento più favorevole per il cliente è ammesso (art. 88).



Ai fini della piena attuazione di tutte le norme sopra illustrate non resta, quindi, che attendere l'adozione dei decreti attuativi mancanti, senza dimenticare, tuttavia, che il testo del Decreto-legge, seppure già in vigore, potrebbe subire modifiche in sede di conversione in legge.

**Segnaliamo che l'iter di conversione in legge è stato avviato e, pertanto, seguiranno aggiornamenti al presente documento a seguito della definitiva approvazione.**

Trovate il testo completo del D.l. n. 18/2020 al seguente link:

[https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie\\_generale/originario](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario)

Per consultare, invece, il testo del D.l. n. 9/2020, il link è il seguente:

[https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie\\_generale/originario](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario)



# Decreto liquidità

---

Con il Decreto Legge n. 23 dell'8 aprile 2020 il Governo ha varato un ulteriore pacchetto di misure a favore delle imprese, dei lavoratori autonomi e dei professionisti, in particolare prevedendo nuove forme di garanzia per l'accesso al credito delle stesse e introducendo ulteriori dilazioni delle scadenze fiscali.

Oltre a talune modifiche e integrazioni a quanto già previsto dal Decreto Cura Italia, di seguito sono indicate le principali novità.

# Sostegno alle imprese e misure a garanzia della continuità delle attività delle stesse:



- **Sace S.p.A. fornisce garanzie** a prima richiesta alle banche e altri istituti di credito, sino all'ammontare di complessivi 200 miliardi di Euro di cui 30 miliardi da destinare alle PMI, per finanziamenti alle imprese italiane da rilasciarsi entro il 30 dicembre 2020. La garanzia opera anche a favore di lavoratori autonomi e liberi professionisti, se gli stessi non possono ricorrere ad analoghe forme di garanzia concesse dal Fondo di Garanzia PMI. Per le imprese con meno di 5000 dipendenti e con fatturato inferiore ad 1,5 miliardi di Euro il rilascio della garanzia è gestito direttamente dalla banca che eroga il finanziamento ed è pressoché automatico.
- **Il termine di rimborso dei finanziamenti** non può essere superiore ai 6 anni, anche se è possibile che le banche prevedano che non vi siano rate di restituzione del prestito nei primi 2 anni dalla concessione dello stesso.
- Al fine di ottenere la garanzia, le imprese non dovevano presentare esposizioni bancarie alla data del 29 febbraio 2020, devono impegnarsi a non distribuire utili nel corso del 2020, a mantenere i livelli occupazionali e a utilizzare il finanziamento per coprire costi di personale, investimenti o capitale impiegato in attività imprenditoriali in Italia. Al fine di ottenere la garanzia, è comunque previsto il pagamento di una commissione a Sace S.p.A. da parte delle imprese beneficiarie (art. 1)

- Sono poi previsti interventi specifici di Sace S.p.A. in qualità di garante e/o assicuratore a favore dell'esportazione e dell'**internazionalizzazione delle imprese italiane** (art. 2)
- I **contratti tra banca e cliente** possono essere validamente conclusi anche tramite e-mail fino alla fine dello stato di emergenza, che ad oggi ha durata fino al 1° agosto 2020 (art. 4).
- Il **nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell'insolvenza**, che avrebbe dovuto entrare in vigore il 14 agosto 2020, entrerà in vigore il 1° settembre 2021. Pertanto, continua ad essere vigente il RD 267/1942 (c.d. Legge Fallimentare) e fino al 30 giugno 2020 sono sospesi tutti i ricorsi per la dichiarazione di fallimento, anche quelli depositati in proprio, salvo quelli richiesti dal Pubblico Ministero e accompagnati da misure cautelari sul patrimonio della società (artt. 5 e 10).
- Sono previste una serie di **deroghe alla normativa in materia di bilancio** e in particolare sono sospesi per l'esercizio 2020 gli obblighi previsti dal Codice Civile per il caso di riduzione o perdita del capitale sociale, ivi compreso l'obbligo di mettere in liquidazione la società (artt. 6, 7, 8).

## Società sportive

- E' previsto (art. 14) che i finanziamenti bancari concessi sino al 31 dicembre 2020 per le esigenze di liquidità degli enti operanti nel mondo dello sport, ivi comprese le **associazioni e le società sportive dilettantistiche** possano eccedere alle garanzie erogate dal Fondo di Garanzia gestito dall'Istituto per il Credito Sportivo e che tali enti possano altresì richiedere contributi in conto interessi allo stesso Istituto per il Credito Sportivo sui medesimi finanziamenti.

# Misure fiscali



- Non si applicano sanzioni e interessi previsti per il caso di omesso o insufficiente versamento degli acconti sull'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive in scadenza a giugno se l'importo versato non è inferiore all'80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso (art. 20).
- E' **prorogato al 30 aprile 2020 il termine per la consegna agli interessati della certificazione unica** e non si applica la sanzione per la tardiva trasmissione delle certificazioni uniche laddove le stesse siano state inviate in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2020.
- Fino alla cessazione dell'emergenza sanitaria (ad oggi, fino al 1° agosto 2020), i soggetti titolari da redditi da lavoro dipendente e assimilati (ex art. 34 comma 4 D.lgs- 241/1997) possono inviare in via telematica ai CAF e ai professionisti abilitati la delega per l'accesso alla dichiarazione precompilata e la documentazione necessaria, nonché le dichiarazioni e domande a prestazioni dell'INPS.

Trovate il testo completo del D.L. n. 23/2020 al seguente link:

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/08/20G00043/s>

Qui invece le misure fiscali del Decreto Liquidità illustrate dall'Agenzia delle Entrate::

[https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2440990/DecretoLegge23\\_8\\_4\\_20.pdf/2477e49d-daga-1889-acfa-132fcd538f8](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2440990/DecretoLegge23_8_4_20.pdf/2477e49d-daga-1889-acfa-132fcd538f8)